



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 5/2008
Marzo 2008*

Scadenzario Giugno 2008

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spese
- Mutui
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Anagrafe tributaria
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto

Bilancio di previsione

Termine per l'approvazione

1. È fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (*art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170*).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2008, già prorogato al 31 marzo 2008 (D.M.20 dicembre 2007), è ulteriormente differito al 31 maggio 2008 (*D.M. 20 marzo 2008, in G.U. n.75 del 29 marzo 2008*).

2. Sono parimenti differiti al 31 maggio 2008, ossia alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio, i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2.3. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602*).

Controlli e verifiche

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno. (*art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131*).

2. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (*art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

2.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (*art.1, c.167*)

2.2. Criteri e linee guida della relazione sul bilancio 2008 sono stati definiti dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione Autonomie n.4 del 28 marzo 2008.

2.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (*art.1, c.168*).

Contabilità e regole di gestione

Pagamenti a qualsiasi titolo

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (*art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).

1.1. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.2. Le modalità di attuazione sono stabilite con regolamento ministeriale.

1.3. L'obbligo di verifica si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento. (*art.48 bis, DPR 29 ottobre 1971, n.602, nel testo modificato dall'art.19, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222*).

1.4. L'importo di 10.000,00 euro potrà essere aumentato, in misura non superiore al doppio, o diminuito con D.M.

2. Il 29 marzo 2008 è entrato in vigore il regolamento approvato con D.M. 18 gennaio 2008, n.40, sulle modalità di attuazione delle prescrizioni di cui ai punti precedenti. (*in G.U. n.63 del 14 marzo 2008*).

2.1. Il regolamento si applica alle amministrazioni pubbliche ed alle società a totale partecipazione pubblica, mentre l'applicazione nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica è rinviata a disciplina integrativa che sarà dettata con successivo regolamento ministeriale.

3. Le procedure di verifica sono eseguite attraverso Equitalia Servizi S.p.a. (*D.M. 18 gennaio 2008, n.40*).

3.1. I dati dell'operatore incaricato dall'Ente di procedere al servizio di verifica devono essere comunicati ad Equitalia Servizi S.p.a., unitamente all'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, per la registrazione e l'abilitazione ad accedere al servizio di verifica.

3.2. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere inoltrata apposita richiesta di verifica se sussiste un inadempimento all'obbligo di versamento, da parte del beneficiario, derivante da cartelle di ruoli consegnati agli agenti della riscossione.

3.3. La mancanza di comunicazione o la comunicazione di non inadempienze, da parte di Equitalia Servizi S.p.a., entro i cinque giorni feriali successivi alla richiesta di verifica, consentono di eseguire il pagamento in favore del beneficiario.

3.4. La comunicazione, da parte di Equitalia Servizi S.p.a., che risulta un inadempimento, con l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario, preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza delle somme dovute per cui si procede, ed impone all'Ente la sospensione del pagamento in favore del beneficiario, per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato.

3.5. Eventuali pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti del soggetto impositore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, intervenienti durante il periodo di sospensione, sono comunicati all'Ente da Equitalia Servizi S.p.a., per svincolare totalmente o parzialmente le somme il cui pagamento al beneficiario è stato sospeso.

3.6. La sospensione di pagamenti per stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, pignorati per crediti alimentari non può superare 1/3, nel caso di alimenti dovuti per legge, o 1/5 in tutti gli altri casi.

3.7. Decorsi i trenta giorni della sospensione senza che sia stato notificato l'ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, può procedersi al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

4. Le istruzioni applicative fornite con circolari del ministero economia e finanza, ragioneria generale dello Stato, 6 agosto 2007, n.28 (in G.U. n.190 del 17 agosto 2007) e 4 settembre 2007, n.23 (in G.U. n.212 del 12 settembre 2007) possono considerarsi valide nelle parti compatibili con il nuovo regolamento.

4.1. Sono esclusi dall'obbligo di verifica soltanto le erogazioni a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate ed i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.

4.2. La disciplina si applica ai pagamenti per adempimento di obblighi contrattuali e, pertanto, non rientra nell'ambito della disposizione il semplice trasferimento di fondi effettuato da amministrazioni pubbliche a favore di altre amministrazioni pubbliche.

4.3. La soglia di 10.000,00 euro deve intendersi comprensiva di Iva.

5. Un programma di supporto e comunicazione per gli utenti, basato su un servizio di contact center, è stato attivato da Equitalia Servizi S.p.a..(*comunicato stampa, 18 marzo 2008*).

Servizi di riscossione

1. Le cartelle di pagamento devono recare, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. (*art.36, c.4 ter, aggiunto al D.L. 31 dicembre 2007, n.248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31*).

1.1. La disposizione si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

1.2. Indicazioni per gli uffici locali sul comportamento da adottare nel contenzioso sono fornite dall'agenzia delle entrate con circolare 6 marzo 2008, n.16/E.

2. Salvo diversa determinazione dell'ente, sulle entrate iscritte a ruolo, a richiesta del contribuente, l'agente della riscossione può concedere la rateizzazione fino ad un massimo di sei anni, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. (*art.19, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e art.26, c.1 bis, D.Lgs 26 febbraio 1999, n.46, nel testo sostituito dall'art.36, c.2 bis e 2 ter, aggiunti al D.L. 31 dicembre 2007, n.248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31*).

2.1. L'eventuale diversa determinazione dell'ente deve essere comunicata all'agente della riscossione e produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione.

2.2. Non sono rateizzabili i crediti con riscossione spontanea a mezzo ruolo la cui somma è già ripartita in più rate. (*nota Equitalia Servizi S.p.a., 27 marzo 2008, n.2008/2070; comunicato stampa 27 marzo 2008*).

Entrate

Trasferimenti statali

1. La minore imposta accertata dai comuni dall'anno 2008 per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale e certificata al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2008 su modello approvato con DM da emanare entro il 28 febbraio 2008, sarà compensata da trasferimento statale di pari ammontare. (*art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Con decreto del ministero interno 15 febbraio 2008, è stato approvato il modello certificativo da trasmettere alla prefettura competente in doppio originale. (*in G.U. n.57 del 7 marzo 2008*).

1.2. Il trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale a ciascun comune sarà erogato, per il 50%, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50%, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.

1.3. Eventuali conguagli sulle somme trasferite e relative modalità di determinazione saranno definiti con D.M. da emanare entro il 30 giugno 2008.

1.4. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio, è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007. (*art.1, c.287, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario, un importo di 30 milioni di euro annui è attribuito a province e comuni che estinguono anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con utilizzo dell'avanzo di amministrazione. (*art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*).

2.1. L'attribuzione interviene a fronte degli indennizzi, penali ed altri oneri strettamente correlati all'estinzione anticipata in aggiunta al residuo debito, su richiesta degli enti interessati e sulla base di apposita certificazione approvata con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 ottobre 2007.

2.2. Con decreto del ministero interno 13 febbraio 2008, è stata approvata la certificazione attestante le somme corrisposte, da trasmettere alla prefettura competente per territorio in doppio originale entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si è provveduto all'estinzione anticipata. (*in G.U. n.57 del 7 marzo 2008*).

2.3. Il rimborso è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel triennio 2007/2009 per cui, nel caso in cui il totale annuo delle richieste superi la disponibilità dell'anno, ivi compresa l'eventuale quota residuale dell'anno precedente, la ripartizione del fondo è effettuata in proporzione.

2.4. I dati delle certificazioni ricevute e dell'importo del contributo spettante ai singoli enti, è pubblicato sul sito istituzionale del ministero interno entro il 31 marzo.

3. I trasferimenti statali sul fondo ordinario sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato in euro 609.400.000,00, derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (*art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

3.1. La riduzione dei trasferimenti erariali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

3.2. Per l'anno 2007, in via transitoria, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti Ici, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni avrebbero dovuto essere ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile, per singolo comune, comunicata al ministero dell'interno dall'agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007. (*art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

3.3. Il minore accertamento dei trasferimenti statali a valere sul fondo ordinario è compensato da un maggiore accertamento convenzionale, di pari importo, dell'Ici (*art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

3.4. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali, sarà certificato da ogni singolo comune interessato.

3.5. Le modalità per la certificazione sono state definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008 (*in G.U. n.80 del 4 aprile 2008*).

3.6. Il maggior gettito Ici derivante dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, sarà certificato da ogni singolo comune interessato.

3.7. Le modalità per la certificazione sono state definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008 (*in G.U. n.80 del 4 aprile 2008*).

3.8. La certificazione di cui ai precedenti punti 3.4. e 3.6. dovrà anche indicare l'eventuale maggior onere per interessi passivi su anticipazioni di cassa, per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007, che il comune ha dovuto attivare in conseguenza delle minori disponibilità dovute alla decurtazione dei trasferimenti statali (*art. 3, c. 5, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

3.9. L'onere degli interessi è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

3.10. I modelli certificativi relativi al maggior gettito Ici ed agli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria devono essere trasmessi, in duplice copia, alla prefettura competente per territorio, entro il 3 giugno 2008.

4. A decorrere dall'anno 2008, il ministero pubblica istruzione. provvede a corrispondere ai comuni un importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (*art.33 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248 ,aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31*).

4.1. Il fondo di 38,734 milioni di euro viene ripartito in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica.

4.2. Le istituzioni scolastiche non sono più tenute, a decorrere dall'anno 2008, a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio.

4.3. Le situazioni debitorie pregresse saranno sanate con il pagamento dei debiti maturati fino al 2006 per un ammontare massimo di 58 milioni di euro. (*comunicato stampa, ministero pubblica istruzione, 19 marzo 2008*).

Trasferimenti statali - fondo Iva

1. Le risorse erariali derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate a soggetti esterni agli enti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vanno ad alimentare un fondo da ripartire agli enti interessati. (*art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.1, c.711, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. Le disposizioni per l'attivazione del fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, sono dettate con D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33.

1.2. Per l'attribuzione del contributo spettante per gli anni a decorrere dal 2001, gli enti devono attestare gli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, intendendosi per servizi non commerciali quelli assoggettati ad Iva che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta.

1.3. La modifica intervenuta con la legge finanziaria 2007, che limita la contribuzione statale ai soli casi di esternalizzazione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, si applica dal 1° gennaio 2007. (*art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.4. L'attestazione degli oneri per Iva, sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dagli affidatari dei predetti servizi, deve essere inviata, con l'apposito modello di certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio. (*Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 gennaio 2004, n. F.L./1/2004*).

1.5. La mancata trasmissione delle certificazioni entro il 31 marzo non consentirà la partecipazione al riparto del fondo.

1.6. La certificazione limitata agli oneri per Iva sui soli servizi a tariffa decorre dall'anno 2007, ossia da quella da presentare entro il 31 marzo 2008.

1.7. Resta ferma la validità delle certificazioni presentate fino al 31 marzo 2007.

1.8. La certificazione da produrre entro il 31 marzo è riferita al quadriennio 2004/2007 e gli enti locali devono attestare, per tutti e quattro gli anni, l'Iva riferita ai servizi non commerciali pagata soltanto per i servizi soggetti a tariffa. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 marzo 2008*).

1.9. Qualora il certificato sia stato presentato in difformità, deve essere ripresentato appositamente rettificato entro il 30 aprile 2008. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 1 aprile 2008*).

1.10. L'erogazione del contributo spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, nella misura del 50% dello stanziamento di iniziale dello stato di previsione del Ministro dell'interno. Il pagamento della seconda rata, per la quale non è fissata la scadenza, sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.

1.11. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Compartecipazione comunale all'Irpef

1. A decorrere dall'anno 2008, l'incremento del gettito compartecipato rispetto al 2007 derivante dalla dinamica dell'Irpef, ferma restando la decurtazione sul trasferimento ordinario 2007, consolidata, è ripartito ai comuni con criteri che tengano conto, primariamente, delle finalità perequative e di promozione dello sviluppo economico. (*art.1, c.191, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. La ripartizione dell'incremento sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2006. (*art.1, c.702*).

1.2. I criteri di riparto dell'incremento di gettito sono stati definiti con D.M 20 febbraio 2008. (*in G.U. n.55 del 5 marzo 2008*).

2. A decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di compartecipazione Irpef è elevata alla misura dello 0,75%. (*art.1, c.192, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Con D.M. 10 marzo 2008, sono stati aggiornati per l'anno 2008 i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili. (*in G.U. n.65, del 17 marzo 2008*).

1.1. Per i fabbricati del gruppo catastale D, relativamente ai quali l'imposta corrisposta in precedenza a un solo comune sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati devono regolare con accordi i relativi rapporti finanziari. (*art.27, c.11, legge 28 dicembre 2001, n.448*).

1.2. Il Ministero interno è delegato ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo spettante a ciascun comune a titolo di trasferimenti erariali.

2. Dall'anno 2008, è concessa una ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile, fino a concorrenza dell'imposta e comunque per un importo non superiore a 200 euro, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale. (*art.8, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1994, n.504, dall'art.1, c.5, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2.1. L'ulteriore detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica, nei casi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi.

2.2. L'ulteriore detrazione spetta anche sull'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizioni che non risulti locata, in quanto equiparata per legge all'abitazione principale. *(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 15 febbraio 2008, n.5/DPF).*

2.3. L'ambito operativo dell'ulteriore detrazione si estende anche:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) alle pertinenze, considerate tali ai fini Ici dal regolamento comunale. *(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 31 gennaio 2008, n.1/PDF):*

2.4. Sono escluse dal beneficio le tipologie di abitazioni assimilate dal comune a quelle principali.

2.5. L'ulteriore detrazione si rende applicabile già in sede di versamento dell'acconto Ici 2008 e si aggiunge a quella oggetto di potestà regolamentare dei comuni (minimo 103,29 euro).

2.6. Sono esclusi dall'ulteriore detrazione, i palazzi storici (A9), le ville (A8) e le case di lusso (A1). *(art.8, c.2 ter).*

2.7. La minore imposta accertata dai comuni e certificata al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2008 su modello approvato con D.M. da emanare entro il 28 febbraio 2008, sarà compensata da trasferimento statale di pari ammontare. *(art.1, c.7. legge 24 dicembre 2007, n.244).*

2.8. Con decreto del ministero interno 15 febbraio 2008, è stato approvato il modello certificativo, da trasmettere alla prefettura competente in doppio originale. *(in G.U. n.57 del 7 marzo 2008).*

3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la richiesta di contributi agricoli comunitari da parte dei soggetti interessati deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi i fabbricati inclusi nell'azienda agricola. *(art.2, c.33, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).*

3.1. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. *(art.2, c.35).*

3.2. L'agenzia del territorio e l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) individueranno i fabbricati fiscalmente ex rurali e quelli non risultanti in catasto per gli aggiornamenti catastali. *(art.2, c.36, nel testo sostituito dall'art.1, c.399, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

3.3. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio.

3.4. Il requisito della ruralità sussiste esclusivamente per gli immobili utilizzati quale abitazione da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese, dai familiari conviventi a carico, dai coadiuvanti e dai pensionati agricoli, nonché per gli immobili strumentali necessari allo svolgimento dell'attività agricola. *(art.9, c.3, lett. a e a-bis, c.3 bis e 3 ter, D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nel testo sostituito dall'art.42 bis, aggiunto al D.L. 1 ottobre 2007, n.159, dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n.222).*

3.5. La perdita del requisito della ruralità per effetto della modifica normativa di cui al punto precedente, deve essere dichiarata al catasto entro il 31 ottobre 2008. (termine rinviato dal 30 novembre 2007). *(art.2, c.38, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286, nel testo modificato dall'art.26 bis, c.2, aggiunto al D.L. 31 dicembre 2007, n.248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31).*

3.6. È escluso il rimborso dell'Ici eventualmente versata per i periodi d'imposta fino al 2007 sugli immobili aventi il requisito della ruralità, degli agricoltori, dalle cooperative agricole e loro consorzi. *(art.2, c.4, legge 24 dicembre 2007, n.244).*

3.7. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. *(art.2, c.39).*

3.8. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

4. Non possono essere compresi nella categoria catastale E, attualmente non assoggettata all'imposta, gli immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale. *(art.2, c.40, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).*

4.1. La disposizione riguarda i fabbricati accatastati nelle categorie:

E/1, stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;

E/2, ponti di proprietà degli enti locali soggetti a pedaggio;

E/3, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (quali le edicole ed i chioschi);

E/4, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (quali i mercati);

E/5, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

E/6, fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;

E/9, edifici a destinazione particolare, non compresi nelle precedenti categorie.

4.2. Le unità immobiliari di cui alle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 che hanno una autonomia funzionale e reddituale in quanto destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi, devono essere assoggettati a revisione della qualificazione e della rendita catastale. *(art.2, c.41).*

4.3. Entro il 3 luglio 2007, i soggetti intestatari devono provvedere a richiedere la revisione.

4.4. Qualora i soggetti intestatari non provvedano, i comuni possono intervenire con segnalazioni, collaborando con l'agenzia del territorio. *(art.2, c.44).*

4.5. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetti dal 1° gennaio 2007. *(art.2, c.43).*

4.6. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. *(art.2, c.42; provvedimento 2 gennaio 2007, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2007).*

4.7. Qualora i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili non adempiano entro il 3 luglio 2007 a dichiarare come autonome le unità immobiliari soggette a revisione, provvede l'agenzia del territorio, con oneri a carico dei soggetti obbligati. *(art.4, c.1, provvedimento agenzia del territorio 2 gennaio 2007).*

4.8. L'avvio delle procedure è comunicato al comune territorialmente competente.

4.9. Entro il 2 aprile 2007 l'agenzia del territorio rende disponibile ai comuni l'elenco degli immobili censiti nelle categorie catastali di cui al precedente punto 20.1. *(art.4, c.2).*

4.10. La revisione della qualificazione delle unità immobiliari e della rendita catastale si applica anche alle dichiarazioni in catasto di unità immobiliari di nuova costituzione o variante, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costituzione, ovvero di completamento delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite. *(art.3, c.2).*

4.11. Le dichiarazioni catastali presentate dai soggetti obbligati, inerenti gli immobili censiti nelle sopra richiamate categorie sono rese disponibili ai comuni. *(art.4, c.2).*

4.12. Gli aspetti peculiari introdotti dalla norma sono definiti in dettaglio dalla circolare dell'agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n.4.

4.13. Il maggior gettito Ici derivante dalle revisioni sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. *(art. 2, c.46, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).*

4.14. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

5. A decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 40%. (*art. 2, c. 45, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*).

5.1. La disposizione riguarda gli immobili destinati a finalità di pubblico interesse, quali collegi, ospizi, caserme, case di cura, ospedali, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, gallerie, musei, cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto e magazzini sotterranei per deposito di derrate alimentari.

5.2. Il maggior gettito Ici derivante dalle rivalutazioni sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (*art. 2, c. 46, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

5.3. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

6. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali (precedente punto 3.), dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale (precedente punto 4.), nonché dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (precedente punto 5.), sarà certificato da ogni singolo comune interessato. (*art. 2, c. 39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

6.1. Le modalità per la certificazione sono state definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008 (*in G.U. n.80 del 4 aprile 2008*).

6.2. I modelli certificativi relativi al maggior gettito Ici devono essere trasmessi, in duplice copia, alla prefettura competente per territorio, entro il 3 giugno 2008.

6.3. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale dell'Ici effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio 2007. (*art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

7. Il contributo all'istituto per la finanza locale IFEL dovuto dai comuni aumenta dallo 0,6 allo 0,80 per mille del gettito Ici. (*art. 1, c.3, D.M. 22 novembre 2005, nel testo modificato dall'art.1, c.251, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

7.1. IFEL ha ritenuto la disposizione applicabile a partire dall'anno d'imposta 2008 e, quindi, dai versamenti che saranno effettuati entro il 30 aprile 2009.

Tributi locali

1. Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (*art.53, c.16, legge 23 dicembre 1999, n.388, e art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*)

1.1. I regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio.

1.2. Per l'anno 2008, il termine è fissato al 31 maggio 2008. (*D.M. 20 marzo 2008, in G.U. n.75 del 29 marzo 2008*).

1.3. In caso di mancata approvazione entro il 31 maggio 2008, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2007. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.4. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*no-*

ta ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).

Tariffe e prezzi pubblici

1. Ferme restando le competenze degli organi comunali e provinciali previste dalle disposizioni vigenti in ordine alle delibere su tariffe e prezzi pubblici e di approvazione del bilancio, l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio. *(art. 54, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).*

1.1. Per l'anno 2008, il termine è fissato al 31 maggio 2008. *(D.M.20 marzo 2008, in G.U. n.75 del 29 marzo 2008).*

1.2. In caso di mancata approvazione entro il 31 maggio 2008, le tariffe si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2007. *(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2.2. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. *(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).*

3. La modifica di tariffe e prezzi pubblici può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi a servizi stessi. *(art.54, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).*

3.1. L'incremento delle tariffe in corso d'esercizio non ha effetto retroattivo.

Spese

Personale

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. *(art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo integrato dall'art.3, c.120, legge 24 dicembre 2007, n.244).*

1.1. La spesa per il personale prevista nel 2008 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.557, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.120, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244. *(linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della Corte dei Conti, Sezione autonomie, n.4 del 28 marzo 2008).*

1.2. La spesa per il personale 2008 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004 abbattuta dell'1%, che costituiva già il tetto di spesa per l'anno 2006.

1.3. Il principio della riduzione può essere derogato con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e semprechè sia assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i vincoli finali del patto di stabilità per l'esercizio in corso;
- b) il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
- c) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217;
- d) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003.

1.4. Per gli enti commissariati esclusi dagli obiettivi del patto di stabilità interno negli anni 2005/2007, la condizione riguardante il patto di stabilità interno relativo al triennio

precedente si considera rispettata (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 marzo 2008, n.22/08*).

2. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, al lordo di oneri riflessi e Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. La spesa per il personale prevista nel 2008 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.562, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.121, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244. (*linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della Corte dei conti, sezione autonomie, n.4 del 28 marzo 2008*).

2.2. La spesa per il personale 2008 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004, che costituiva già il tetto di spesa per l'anno 2007.

2.3. Eventuali deroghe al tetto di spesa devono essere supportate da analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e semprechè sia assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217, ridotto del 15%;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003, ridotto del 20%. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, nel testo modificato dall'art.3, c.121, legge 24 dicembre 2007, n.244; nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 31 marzo 2008, n.34748*).

2.4. È da escludere dal computo sul limite di spesa, quella sostenuta per assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziata con quota del 50% delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

3. Rientrano tra le spese di personale, di cui all'intervento 01 della spesa corrente di bilancio, oltre alle competenze fisse, straordinarie ed accessorie per il personale a tempo indeterminato, anche le competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, le spese per il personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.

3.1. Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale per l'anno 2008, sono confermate le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.9 (in suppl. ord. n.50 alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006), sull'ammontare massimo della spesa sostenibile per il personale, che con riferimento alle voci descritte nei codici gestionali SIOPE (D.M. 18 febbraio 2005, in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005) e relativo glossario, è la risultante del seguente calcolo (accanto a ciascuna voce di spesa è segnato il relativo codice gestionale Siope), su base 2004 (impegni):

a) competenze fisse per il personale a tempo indeterminato (1101);
b) straordinario per il personale a tempo indeterminato (1102);
c) altre competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato (1103);
d) competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (1104), ivi compreso:

- il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art.90 Tuel);

- il personale dirigente, di alta specializzazione ed i funzionari dell'area direttiva (art.110 Tuel);

- e) spesa sostenuta per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile o con convenzioni, intendendo come tale le seguenti tipologie di contratti di lavoro:
- contratto di formazione lavoro (1105);
 - lavori socialmente utili, per la parte di emolumenti eventualmente a carico dell'ente (1105);
 - contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità (1105);
 - personale in convenzione ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004 (1105);
 - somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale (1305);
- f) rimborsi spese per personale comandato (1106);
- g) straordinario al personale per consultazioni elettorali (1107);
- h) arretrati dell'anno in corso (1108);
- i) arretrati di anni precedenti (1109);
- j) contributi effettivi a carico dell'ente sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1111, 1112, 1113 e 1114);
- k) interventi assistenziali (1121, 1122, 1123, 1124);
- l) buoni pasto (1327);
- m) mense (1328);
- n) Irap sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1701);
- = Spesa per il personale da conto del bilancio 2004
a detrarre, in quanto escluse dai limiti di spesa:
- A) spese per il personale appartenente alle categorie protette;
- B) spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge;
- C) spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e poste a rimborso;
- D) spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle finanziate dalle regioni;
- E) spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale, per cui è previsto il rimborso;
- F) emolumenti per arretrati relativi al rinnovo contrattuale, gravanti sulla spesa 2004;
- = Limite di spesa complessiva 2004;
- 1% riduzione per le Province e per i Comuni superiori a 5.000 abitanti;
 - + oneri per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, negli stessi limiti previsti per il patto di stabilità interno ;
 - + spese di cui alle precedenti lettere da A) ad E), che devono intendersi escluse sia dall'anno in riferimento (2004) che dall'esercizio interessato (2008);
 - + spese per il personale trasferito dalle regioni negli anni 2005-2006 e 2007 per l'esercizio di funzioni delegate;
- = Spesa per il personale sostenibile. (*nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 31 marzo 2008, n.34748*).
- 3.1.** Sono escluse dalla spesa di personale le spese per la formazione (Cod. Siope 1309) e le indennità di missione e rimborso spese viaggi (Cod. Siope 1330).
- 3.2.** Per i soli enti locali che presentavano avanzi di amministrazione nei rendiconti degli esercizi 2002, 2003 e 2004 sono escluse dal computo della spesa per il personale sostenibile negli anni 2006-2008 le spese per contratti di lavoro a tempo determinato ed in forma di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel corso dell'anno 2005. (*art. 204 ter, aggiunto dall'art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo della legge di conversione 4 agosto, n. 248*)
- 4.** Al conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa concorrono, quali indicazioni di principio, le misure riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, con riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili e interessa anche la spesa per la contrattazione decentrata del personale dell'area dirigenziale e dei segretari. (*art.1, c.200, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

4.1. Concorrono, altresì, al conseguimento dell'obiettivo gli interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, per la parte eventualmente eccedente la riduzione obbligatoria del 10% alle indennità di funzione e gettoni di presenza. (*art.1, c.201*).

4.2. Le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, le cui economie restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. (*art.1, c.205 e 206*).

4.3. Gli Enti locali devono trasmettere al Ministero dell'economia e finanze la documentazione delle misure adottate e dei risultati conseguiti, certificata dall'organo di revisione.

4.4. Il mancato invio della documentazione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo. (*art.1, c.204 bis, aggiunto dall'art.30, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

4.5. Al monitoraggio e verifica degli adempimenti provvede un tavolo tecnico che avrebbe dovuto essere costituito con DPCM entro il 30 settembre 2006, le cui risultanze sono trasmesse, con cadenza annuale, alla Corte dei conti, ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico.

4.6. Gli adempimenti previsti in materia di contenimento della spesa di personale potranno essere oggetto di valutazione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

5. La disciplina degli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate o collegate dettata dall'art.3, commi da 43 a 53, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244, vale come principio per gli enti locali, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica. (*circolare, dipartimento finanza pubblica, 24 gennaio 2008, n.1, in G.U. n.73 del 27 marzo 2008*).

Elezioni 13-14 aprile 2008

1. Con nota del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 marzo 2008, n.3199/2008, sono dettate le istruzioni sulle competenze dovute ai componenti di seggio per le elezioni politiche abbinata alle elezioni regionali amministrative del 13 e 14 aprile 2008.

1.1. Con circolare del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 3 marzo 2008, n.2476, sono dettate le istruzioni sulle spese per le elezioni politiche e sulla disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche, regionali ed amministrative del 13 e 14 aprile 2008.

1.2. Il rendiconto delle spese sostenute dai comuni (e pagate) che devono essere rimborsate dallo Stato dovrà essere trasmesso alla prefettura competente per territorio entro il termine perentorio del 14 ottobre 2008, pena la decadenza del diritto al rimborso.

Assicurazione per attività degli organi

1. Sono nulli i contratti degli enti locali per l'assicurazione degli amministratori contro i rischi connessi alla carica ricoperta e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. (*art.3, c.59, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. I contratti in corso al 1° gennaio 2008, cessano di avere efficacia il 30 giugno 2008.

1.2. In caso di violazione, l'amministratore che pone in essere il contratto o che lo proroga ed il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi contrattuali.

1.3. Il disposto normativo si riferisce ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica e riguarda, quindi, direttamente i soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo; ma, a prescindere dalla portata della disposizione, gli enti devono tener conto del consolidato orientamento della Corte dei conti sulla illegittimità della stipula di polizze assicurative

destinate alla copertura di danni erariali che amministratori e dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 25 marzo 2008, n.23/08*).

Mutui

Rimborso anticipato

1. Le province ed i comuni possono estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. (*art.187, c.2, lett. b, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.13, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222*).

1.1. A fronte dell'indennizzo, penale od altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all'estinzione anticipata, è attribuito dal ministero dell'interno, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l'estinzione anticipata.

1.2. I contributi sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, per il triennio 2007-2009, su richiesta degli enti e sulla base di certificazione approvata con DM che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 ottobre 2007.

1.3. Con decreto del ministero interno 13 febbraio 2008, è stata approvata la certificazione attestante le somme corrisposte, da trasmettere alla prefettura competente per territorio in doppio originale entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si è provveduto all'estinzione anticipata. (*in G.U. n.57 del 7 marzo 2008*).

1.4. Il rimborso è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel triennio 2007/2009 per cui, nel caso in cui il totale annuo delle richieste superi la disponibilità dell'anno, ivi compresa l'eventuale quota residuale dell'anno precedente, la ripartizione del fondo è effettuata in proporzione.

1.5. I dati delle certificazioni ricevute e dell'importo del contributo spettante ai singoli enti, è pubblicato sul sito istituzionale del ministero interno entro il 31 marzo.

Certificazione

1. Con D.M. 11 febbraio 2008 è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2007, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*in G.U. n.58 dell'8 marzo 2008*).

1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2008, a pena di decadenza, e non deve comprendere i mutui concessi dalla Cassa dd.pp., dall'Inpdap e dall'Istituto per il credito sportivo.

Lavori pubblici

Edilizia residenziale pubblica

1. Un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, finanziato nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, è finalizzato al recupero o adattamento funzionale di alloggi di proprietà ex Iacp o dei comuni, non occupati, all'acquisto, alla locazione o alla costruzione di alloggi. (*art.21, c.1, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222*).

1.1. Gli alloggi sono da destinare prioritariamente a favore dei conduttori che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, ma-

lati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000,00 euro.

1.2. Le disponibilità finanziarie pari ad euro 543,955.500,00 sono state ripartite fra le regioni e le province autonome con decreto del ministero infrastrutture 28 dicembre 2007. (*in G.U. n.14 del 17 gennaio 2008*).

1.3. L'effettiva erogazione delle somme attribuite direttamente a ciascun comune, individuato in allegato al D.M. unitamente al tipo di intervento finanziato, avverrà con le modalità e nei tempi previsti, previa verifica tecnica in ordine alla congruità.

1.4. Le procedure attuative e le verifiche da porre in essere, necessari per effettuare la verifica tecnica di congruità, propedeutica all'emanazione del decreto di erogazione dei finanziamenti, sono individuate con circolare del ministero infrastrutture, direzione generale per le politiche abitative, 7 marzo 2008, n.0001577

Viabilità

1. Per il triennio 2007-2009, una quota di 350 milioni e di 150 milioni annui del fondo per le aree sottoutilizzate è destinata all'ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria, rispettivamente, in Sicilia e Calabria. (*art.1, c.1152 e 1152 bis, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art.2, c.538, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Il riparto delle risorse tra le province della Regione siciliana e della Regione calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, è attuato con D.M. infrastrutture 13 luglio 2007. (*in G.U. n.73 del 27 marzo 2008*).

1.2. I criteri e le modalità di gestione cui dovranno attenersi le province per l'utilizzo delle risorse attribuite sono stabiliti con D.M. infrastrutture 9 novembre 2007. (*in G.U. n.73 del 27 marzo 2008*).

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego territorialmente competente i tirocini promossi per favorire momenti di alternanza fra studio e lavoro, non finalizzati all'assunzione. (*nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 marzo 2008, n.13411*).

Segretari comunali e provinciali

1. 'E stato sottoscritto in data 7 marzo 2008 il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003. (*in G.U. n.73 del 27 marzo 2008*).

2. 'E stato sottoscritto in data 7 marzo 2008 il contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio economico 2004-2005. (*in G.U. n.73 del 27 marzo 2008*).

Dimissioni volontarie

1. Il D.M. 21 gennaio 2008 relativo all'adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori si applica a tutti i datori di lavoro che abbiano posto in essere un rapporto di lavoro, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. (*circolare ministero del lavoro e previdenza sociale, 4 marzo 2008, prot. 16/Segr/001692/04.01.03*).

Stabilizzazione precari

1. La stabilizzazione di personale a tempo determinato costituisce assunzione ex novo a tempo indeterminato e non risulta, pertanto, possibile il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal quale è necessario acquisire preventivamente le dimissioni. (*nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 6 marzo 2008, n.11461*).

Contratti di lavoro flessibile di tipo subordinato

1. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, 19 marzo 2008, n.3, sono dettate linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione delle modifiche al regime intervenute con la legge finanziaria 2008, alla cui luce sono riproposte le norme nel coordinamento riepilogativo che segue.

1.1. Per il principio di carattere generale che afferma il modello del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale strumento per soddisfare il fabbisogno di personale, il ricorso alle forme flessibili di lavoro subordinato è circoscritto ad ipotesi residuali rigidamente circostanziate.

2. Per le assunzioni a tempo determinato, occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- contratti di formazione e lavoro, previsti dall'art.3 del CCNL;
- contratti a termine, previsti dall'art.7 del CCNL;
- contratti a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, previsti dall'art.90, c.1, del TUEL;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2, del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL. (*circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002*).

3. Gli enti locali possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile di tipo subordinato solo per esigenze stagionali o per periodi non superiore a tre mesi. (*art.36, c.1, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

3.1. Le attività lavorative caratterizzate dalla stagionalità, per periodi anche superiori a tre mesi, dovrebbero formare oggetto di atto formale dell'ente, affinché le assunzioni connesse siano adeguatamente e coerentemente previste in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale.

3.2. Non è consentito in nessun caso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del lavoratore con altra tipologia contrattuale. (*art.36, c.2*).

3.3. La proroga del contratto è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo dei tre mesi.

3.4. Il divieto di rinnovo del contratto con il medesimo lavoratore ha carattere generale, tenuto conto che alla conclusione del contratto l'ente deve scorrere la graduatoria o, se necessario, avviare una nuova procedura concorsuale.

3.5. Le tipologie contrattuali che rilevano per l'unico utilizzo del lavoratore sono:

- il tempo determinato;
- il lavoro autonomo;
- il lavoro somministrato.

3.6. Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali può ricorrersi ad assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, la cui durata, non rinnovabile, non può essere superiore a sei mesi. (*art.36, c.3*).

3.7. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non sono derogabili dalla contrattazione collettiva. (*art.36, c.4*).

3.8. In caso di violazione, è fatto divieto di assunzioni a qualsiasi titolo nel triennio successivo. (*art.36, c.6*).

4. L'assunzione o l'impiego di lavoratori in violazione di disposizioni imperative non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. (*art.36, c.6, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- 4.1.** Il lavoratore assunto in violazione ha diritto al risarcimento del danno.
- 4.2.** Le somme pagate devono essere recuperate dagli enti nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
- 5.** Sono esclusi dalla nuova disciplina restrittiva, fino alla scadenza del contratto, tutti i rapporti sorti anteriormente all'1° gennaio 2008.
- 6.** Non sono soggetti alle disposizioni limitative e sanzionatorie di cui ai precedenti punti 3 e 4:
- a) i lavoratori assunti per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
 - b) gli incarichi dirigenziali;
 - c) gli incarichi per gli organi di direzione, consultivi e di controllo;
 - d) i lavoratori assunti per lo svolgimento di programmi o attività finanziati con fondi comunitari o con il fondo per le aree sottoutilizzate. *(art.36, c.7 e 11, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244).*
- 6.1.** Gli incarichi dirigenziali esclusi dal nuovo regime sono quelli relativi alla dirigenza e alta specializzazione.
- 6.2.** Gli incarichi per gli organi di direzione esclusi dal nuovo regime sono quelli attribuibili negli enti in cui non è prevista la dirigenza.
- 6.3.** Rientrano nelle fattispecie derogatorie dei lavoratori assunti in ragione di finanziamenti comunitari o con il fondo per le aree sottoutilizzate, anche le ipotesi che prevedano un cofinanziamento da parte dell'ente o i casi in cui il finanziamento esterno giunga attraverso l'intermediazione di un altro soggetto pubblico.
- 7.** Sono escluse dalla limitazione le forme di flessibilità compatibili con il lavoro a tempo indeterminato e, quindi:
- il tempo parziale;
 - il telelavoro.
- 8.** Sono esclusi, altresì, dai limiti temporali o dalla stagionalità:
- i contratti di formazione lavoro;
 - i contratti di somministrazione.
- 9.** Sono fatte salve, in deroga ai limiti temporali, le sostituzioni per maternità, il cui provvedimento di assunzione deve contenere il nominativo della persona da sostituire. *(art.36, c.1, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244).*
- 10.** Non sono, altresì, soggetti alle predette disposizioni limitative e sanzionatorie gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, con dotazione organica non superiore a 15 unità, limitatamente alla sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. *(art.36, c.9, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244).*
- 10.1** Nel contratto di lavoro a termine deve essere indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
- 11.** Relativamente al personale docente delle scuole materne e delle scuole gestite dagli enti locali ed al personale educativo degli asili nido, per la durata dei contratti a tempo determinato connessi con le supplenze possono essere previste, nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, disposizioni derogatorie speciali al fine di garantire condizioni standard ed il rapporto educatore bambino.
- 12.** 'E ribadito quanto già ha fornito oggetto, fra l'altro, della circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale della P.A., 2 maggio 2006, n.3/06 (in G.U. n.141 del 20 giugno 2006), sulla necessità di procedere sempre e comunque a procedure selettive.
- 13.** Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno che hanno realizzato l'obiettivo nell'anno precedente, nel triennio 2007-2009 riservano una quota non inferiore al 60% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di personale a tempo determinato ai collaboratori coordinati e continuativi in servizio per almeno complessivi 12 mesi alla data del 29 settembre 2006. *(art.1, c.560, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.3, c.78, legge 24 dicembre 2007, n.244).*

13.1. Sono escluse le collaborazioni aventi natura di nomina politica.

14. Continuano a mantenere vigenza fino alla loro scadenza, se stipulati a termine, o se a tempo indeterminato, mantengono la loro efficacia fino al verificarsi del recesso di una delle parti o per mutuo consenso, i contratti di lavoro intermittente ed i contratti di somministrazione a tempo indeterminato, abrogati dal 1° gennaio 2008. (*circolare, ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale per l'attività ispettiva, 25 marzo 2008, n. 7/2008*).

15. Con la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada, a destinazione vincolata con delibera di giunta, possono essere finanziate assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale. (*art.208, c.4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, aggiunto dall'art.1, c.564, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

16. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, gli incarichi a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o di funzionari nell'area direttiva, sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

Contratti di collaborazione

Nel coordinamento riepilogativo che segue sono riproposte le norme in materia, alla luce delle linee di indirizzo e dei criteri interpretativi forniti dalla Corte dei conti con deliberazione 15 luglio 2005, n.6, delle Sezioni riunite, dei chiarimenti forniti dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con circolari 15 marzo 2005, n.DPF/10558/85/1.2.3.3, e 15 luglio 2005, n.4, nonché, dopo le ulteriori modifiche al regime delle collaborazioni esterne intervenute con la legge finanziaria 2008, con circolare 11 marzo 2008, n.2, del medesimo dipartimento della funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni.

1. Gli interventi di carattere finanziario e ordinamentale disposti dal legislatore hanno come obiettivo quello di escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate e che le collaborazioni esterne siano utilizzate quali rapporti di lavoro subordinato

2. Rientrano fra le collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo:
- le collaborazioni occasionali;
- le collaborazioni coordinate e continuative.

2.1. Le collaborazioni coordinate e continuative si collocano nell'ambito della spesa per il personale, ai soli fini del rispetto del principio della riduzione della spesa e dei vincoli sul tetto di spesa.

2.2. Le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente, come spesa per prestazione di servizi o, comunque, nelle tipologie di spesa corrente diverse da quella per il personale.

3. Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- la natura temporanea della prestazione;
- l'alta qualificazione delle professionalità richieste;

- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;

- la particolare e comprovata specializzazione universitaria dell'incaricato. (*art. 7, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e modificato dall'art.3, c.76, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

3.1. Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamento per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art.110, c.6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.(*art.7, c.6 ter, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

3.2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. (*art. 7, c.6 bis, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

3.3. Sono esclusi dal precetto di cui ai punti precedenti i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (*art. 7, c.6 quater, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.77, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

3.4. Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali (quali la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", con compenso di modica entità.

3.5. Con l'esclusione delle collaborazioni meramente occasionali, di cui al punto precedente, e degli incarichi per componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti, le previsioni normative per il ricorso a collaborazioni esterne si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo, a prescindere dal contenuto della prestazione (studio, ricerca, consulenza o altro) e dalla tipologia contrattuale (occasionale o coordinata e continuativa).

4. La particolare e comprovata specializzazione universitaria richiesta per le collaborazioni esterne, rende illegittimo qualsiasi tipologia di contratto stipulato per attività ordinarie e non altamente qualificate.

4.1. Il requisito richiesto riconduce al possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento,oppure al possesso della laurea triennale integrata da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

5. In aggiunta alla disciplina generale in tema al ricorso a collaborazioni esterne, restano vigenti tutte le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico.

5.1. In quanto, in particolare, al requisito del possesso della laurea specialistica, il precetto non costituisce deroga alle leggi speciali, per cui, nel caso queste ultime lo prevedano, possono essere incaricati professionisti anche privi del titolo di studio accademico. (*parere dipartimentale funzione pubblica, 31 marzo 2008, n.24/08*).

6. Gli incarichi di collaborazione rispondono ai criteri di legittimità qualora ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

6.1. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

6.2. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

6.3. L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.

6.4. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

6.5. Alla fase di individuazione delle competenze necessarie si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori, la cui selezione, previo ricorso ad opportuni avvisi pubblici e metodologie qualificate di comparazione dei curricula, deve garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e la trasparenza nelle scelte.

6.6. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per l'assenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

6.7. Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:

- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;
- prevalenza della prestazione personale.

6.8. Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.

6.9. Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.

6.10. Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.

6.11. Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

6.12. Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.

6.13. La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.

7. Il conferimento di incarichi di collaborazione esterna in assenza dei requisiti richiesti comporta, per il dirigente che ha conferito l'incarico in violazione, responsabilità amministrativa con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare e rilevanza anche sotto il profilo del danno erariale.

7.1. Qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato, si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera.

7.2. Nel caso in cui i contratti di collaborazione sono stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'intento di eludere i limiti imposti per le assunzioni con forme contrattuali di lavoro flessibile, opera la sanzione, a carico dell'ente, del divieto di assunzioni a qualsiasi titolo nel triennio successivo.

8. Gli enti che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza non a titolo gratuito sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. (*art.1, c.127, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.3, c.54, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

8.1. In caso di omessa pubblicazione non può procedersi alla liquidazione del corrispettivo che, se eseguita, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

8.2. Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.

8.3. L'obbligo di pubblicazione trova applicazione anche sui contratti in essere alla data del 1° gennaio 2008.

9. Non possono essere affidati incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente se non previa approvazione, da parte del consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi devono essere previsti. (*art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

10. I limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza sono fissati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (*art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

10.1. Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, potrà riferirsi alla spesa registrata in un anno base, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per collaborazioni e per servizi sostenuta in un dato periodo annuale.

10.2. Il limite di spesa si applica a tutte le forme di collaborazione, sia coordinate e continuative, sia occasionali.

10.3. L'affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

10.4. Le disposizioni regolamentari sugli incarichi devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art.3, c.57*).

11. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (*art.1, c.173, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

11.1. L'obbligo di trasmissione si applica anche agli enti locali, in quanto il valore pre-cettivo della norma si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti di spesa. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n.4*).

11.2. La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo, anche da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

11.3. Formano oggetto di trasmissione i provvedimenti di impegno o di autorizzazione in

quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro.

11.4. Qualora la spesa non sia preceduta da un atto di impegno o di autorizzazione, devono essere trasmessi gli atti di spesa ordinativi del pagamento.

12. Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'ente accessibili al pubblico per via telematica. (*art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo aggiunto dall'art.34, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248*).

13. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente. (*art.3, c.18, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

14. Sono da considerare esclusi dal novero degli incarichi di studio e consulenza:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. (*deliberazione Corte conti, 15 luglio 2005, n.6; circolari dipartimento funzione pubblica, 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85 e 15 luglio 2005, n.4*).

14.1. Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività concernente lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione, con la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni

proposte; di norma, gli incarichi di studio si identificano con le collaborazioni occasionali.

14.2. Gli incarichi di consulenza hanno contenuti che coincidono, come i precedenti, con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile ed assicurano all'amministrazione committente pareri, espressioni di giudizio, valutazioni, tramite prestazioni professionali che possono identificarsi anche con le collaborazioni coordinate e continuative.

15. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, i rapporti di consulenza sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Contratto di somministrazione (ex lavoro interinale)

1. Il contratto di somministrazione, che sostituisce il lavoro interinale, si applica anche alle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. (*artt. 20 e seguenti e art.86, c.9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276*).

1.1. Le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro in tema di lavoro interinale mantengono la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti. (*art.86, c.3*).

2. L'utilizzo di contratti di somministrazione di lavoratori a tempo determinato è condizionato ai provvedimenti di programmazione del fabbisogno di personale, ove deve essere previsto il numero dei lavoratori da utilizzare, ed al riscontro dei casi e delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinano l'ente al ricorso a tali contratti. (*circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, 12 febbraio 2007, n.2*).

2.1. La somministrazione irregolare costituisce forma di responsabilità contabile amministrativa, con carico ai dirigenti del risarcimento danno.

3. Il contratto di somministrazione non soggiace ai limiti temporali (3 mesi) o alla stagionalità richiesti dall'art.36 del D.Lgs 165/2001, che ricomprende nella sua disciplina soltanto le tipologie di lavoro riconducibili al rapporto di tipo subordinato. (*nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 febbraio 2008, n.8517, e circolare 19 marzo 2008, n.3*).

3.1. Soggiace, invece, ai limiti temporali o alla condizione di stagionalità, l'utilizzazione del lavoratore somministrato.

Contratti di formazione e lavoro

1. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro (ora sostituiti dai contratti di inserimento) trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. (*art.86, c.9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276*).

1.1. Gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia non trovano più applicazione nei confronti della generalità dei lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro, bensì soltanto nei confronti di soggetti svantaggiati.

2. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti scaduti nell'anno 2005 e prorogati nell'anno 2006 e 2007 possono essere effettuate unicamente nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. (*art.1, c. 243, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art.1, c.528, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.3, c.100, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2.1. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato, nell'attesa delle procedure di conversione, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

2.2. Le disposizioni sono applicabili oltre che ai contratti scaduti nel 2005 e prorogati nel 2006 anche a quelli in essere al 30 settembre 2006 e prorogati nel 2007.

3. Il contratto di formazione e lavoro non soggiace ai limiti temporali (3 mesi) e alla stagionalità richiesti dall'art.36 del D.Lgs 165/2001. *(nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 febbraio 2008, n.8517, e circolare 19 marzo 2008, n.3).*

Anagrafe tributaria

Comunicazioni

1. Gli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime di concessione, devono comunicare annualmente, per via telematica, all'agenzia delle entrate, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. *(art.1, c.106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.1. L'oggetto delle comunicazioni, le modalità di trasmissione ed i termini sono stati disposti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 14 dicembre 2007 (in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007), modificato con provvedimento 14 febbraio 2008, n.2008/24511.

1.2. Le comunicazioni relative all'anno solare precedente, a partire da quelle concernenti il 2008, sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo.

1.3. Le comunicazioni relative all'anno 2007, sono effettuate entro il 31 dicembre 2008.

Sostituto d'imposta

Compensi ai commissari ad acta

1. I commissari ad acta nominati, in sede di giudizio di ottemperanza, dalle commissioni tributarie al fine di consentire che il giudicato trovi piena attuazione, percepiscono un compenso che deriva dall'esercizio di una pubblica funzione qualificabile quale reddito assimilato a lavoro dipendente, tranne che nell'ipotesi in cui i soggetti che lo percepiscono siano professionisti o imprenditori, nel quale caso il relativo reddito viene attratto, ai fini tributari, nella categoria dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa. *(risoluzione agenzia delle entrate, 12 marzo 2008, n.88/E).*

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Aziende speciali

1. Le aziende speciali, attualmente disciplinate dall'art.114 del TUEL, si configurano quali enti pubblici e, pertanto, le prestazioni che la norma esenta da Iva se rese da organismi di diritto pubblico sono ricondotte nell'ambito di esenzione anche se le aziende stesse abbiano per oggetto lo svolgimento di attività commerciale. *(risoluzione agenzia delle entrate, 12 marzo 2008, n.89/E).*

Adempimenti e scadenze

1 Giugno - Domenica

Piano esecutivo di gestione¹

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

3 Giugno – Martedì

Servizi di riscossione

- Termine iniziale dal quale i ruoli consegnati all'agente della riscossione devono consentire che le cartelle di pagamento rechino, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. (art.36, c.4 ter, aggiunto al D.L. 31 dicembre 2007, n.248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31).

Imposta comunale sugli immobili

- Certificazione al ministero dell'interno, per il tramite della prefettura competente per territorio, del maggior gettito Ici previsto per l'anno 2007 su:

- terreni oggetto di variazione culturale;
- fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati in catasto;
- fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità;
- unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censiti nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che presentano autonomia funzionale e reddituale;

¹ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2008 alla scadenza del 31 maggio 2008

- rivalutazione del 40% del moltiplicatore previsto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (D.M. 17 marzo 2008).
- Certificazione al ministero interno, per il tramite della prefettura competente per territorio, del maggior onere per interessi passivi su anticipazioni di cassa, per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007, che il comune ha dovuto attivare in conseguenza della riduzione del contributo ordinario 2007 operata rispetto ai maggiori gettiti Ici. (D.M. 17 marzo 2008).

10 Giugno - martedì

Esecutività del bilancio²

- Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2008, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Rendiconto³

- Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2007 munito della relazione dell'organo di revisione. (artt.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

15 Giugno - domenica

Imposta R.C. auto

- Comunicazione da parte del Ministero dell'interno alle singole province degli eventuali importi da recuperare per riduzione trasferimenti statali che non è stato possibile operare, relativamente all'anno 2007. (art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004).

16 Giugno - lunedì

Trasferimento statale compensativo Ici

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore imposta accertata per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale. (art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).

20 Giugno - venerdì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di maggio 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema

² Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta approvazione del bilancio 2008 alla scadenza del 31 maggio 2008 e della pubblicazione della relativa deliberazione il 1° giugno 2008.

³ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge.

informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

30 Giugno - lunedì

Programma triennale lavori pubblici¹

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002).

Bilancio di previsione¹

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2008, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266).

Certificazione di bilancio¹

- Termine per la trasmissione del certificato di bilancio 2008 all'ufficio territoriale di governo competente per territorio. (art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il contenimento

delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione. (D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).

- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l'anno 2008, agli enti titolari di

contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati. (D.M. 22 dicembre 2000).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dell'intero contributo 2008

sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei contributi ad esso assimilati. (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione dell'intero contributo 2008 per il finanziamento degli oneri per incremento degli stipendi ai segretari comunali. (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili. (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Contenimento costi della politica

- Leggi regionali, delle regioni a statuto speciale, idonee a perseguire risparmi di spesa degli enti locali in materia di composizione delle giunte, aspettative degli amministratori locali, indennità, divieto di cumulo, rimborso delle spese di viaggio, forme associative e circoscrizioni di decentramento comunale, in mancanza della cui adozione la decurtazione di 313 milioni di euro del fondo ordinario si applica anche agli enti locali del loro territorio. (art.2, c.32 bis, legge 24 dicembre 2007, n.244, aggiunto dall'art.40, c.4 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).

- Quantificazione, da parte del ministero economia e finanze, dell'ammontare effettivo dei risparmi conseguibili al 31 dicembre 2008 per effetto dell'attuazione delle disposi-

zioni di contenimento della spesa per gli amministratori locali, per le forme associative e per le circoscrizioni di decentramento. (art.2, c.32, legge 24 dicembre 2004, n.244).

Organi collegiali

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell'amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive competenze, per l'identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati. (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Assicurazione amministratori

- Cessazione dell'efficacia dei contratti posti in essere dagli enti, in corso all'1 gennaio 2008, contro i rischi connessi alla carica ricoperta e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. (art.3, c.59, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Comunità montane

- Leggi regionali di riordino della disciplina. (art.2, c.17 e 18, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2007 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio 2005, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per l'integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali. (art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 2007 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la riduzione, in misura pari all'eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, dei trasferimenti statali. (art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- Decreto ministero economia e finanze relativo alle modalità di determinazione di eventuali conguagli sulle somme trasferite in compensazione della minore imposta accertata per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale. (art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Cessione di crediti

- Comunicazione annuale alla ragioneria generale dello stato, ispettorato generale bilancio, Div. V, dell'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime. (art.8, D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e circolare ministero tesoro, 30 marzo 1998, n.30).

Rendiconto

- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007. (art.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 2007, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (termine stimato). (art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266).

Verifica di cassa

- Seconda verifica trimestrale ordinaria 2008, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'ente, della gestione del servizio di tesoreria e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni. (art.223, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Patto di stabilità interno

- Riproduzione e nuova trasmissione, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II - dei modelli sui saldi finanziari relativi all'anno 2007, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2008 sulla base dei dati di pre-consuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2007. (*lett. F, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n. 8*).

- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2007, per la verifica, da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento degli obiettivi programmatici 2007 di competenza e di cassa. (*lett. B1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n. 8*).

Prestazioni ai soggetti bisognosi

Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e comunicazione dell'esito degli accertamenti al Dip. Della funzione pubblica (*art.1, c.266, legge 662/1996*).

Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti ⁴

- Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicati:

- a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- b) le ragioni di conferimento o dell'autorizzazione;
- c) i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- d) la rispondenza del conferimento o dell'autorizzazione ai principi del buon andamento dell'amministrazione;
- e) le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa. (*art.53, c.12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

- Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi retribuiti a propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi. (*art.53, c.12, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da terzi, sempre nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base delle comunicazioni fornite da questi ultimi entro il 30 aprile. (*art.53, c.13, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell'anno precedente dai dipendenti per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio. (*art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).

Collaboratori e consulenti esterni⁴

- Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti. (*art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*)

Sostituto d'imposta

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei beneficiari di contributi corrisposti nell'anno 2007 e assoggettati a ritenuta d'acconto, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattata. (*art.20, D.P.R. 2 novembre 1976, n.784*).

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei soggetti cui sono state corrisposte nell'anno 2007 indennità di esproprio, occupazione o per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi assoggettate a ritenuta

⁴ L'omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi

cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi assoggettate a ritenuta d'imposta, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta. *(art.11, c.8, legge 30 dicembre 1991, n.413).*

Collocamento obbligatorio

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica, dell'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel primo semestre dell'anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno. *(art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80).*

Contratti – clausole compromissorie

- Decadenza della competenza arbitrale prevista nei contratti sottoscritti al 1° gennaio 2008, qualora i relativi collegi arbitrali non si siano ancora costituiti. *(art.3, c.21, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).*

Stabilizzazione precari

- DPCM per la disciplina dei requisiti e delle condizioni utili ad assimilare ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini della stabilizzazione, tipologie contrattuali diverse di lavoro flessibile. *(art.3, c.96, legge 24 dicembre 2007, n.244; art. 25 bis, aggiunto al D.L. 31 dicembre 2007, n.248, dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31).*